Riportiamo di seguito importanti informazioni che l'iscritto deve sapere sul sistema contributivo dell'**ENPAF**

L'Enpaf è l'**Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti** che eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme di legge o di regolamento.
L'iscrizione all'Enpaf e il pagamento dei relativi contributi è obbligatoria e automatica per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti; la decorrenza dell'iscrizione e della cancellazione decorre dalla data in cui il Consiglio direttivo dell'Ordine adotta la relativa deliberazione.
Tutti gli iscritti all'Ordine sono tenuti al versamento del contributo, che non è legato al reddito nè frazionabile nell'arco dell'anno solare.
Per maturare un anno di iscrizione ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia, è necessario che questa copra un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nell'ambito del medesimo anno.

Una volta iscritti all'Albo dei Farmacisti quindi, diviene obbligatorio il pagamento, oltre che della quota annuale dell'Ordine, anche della quota annuale dell'Enpaf. Gli importi del contributo sono visibili sul sito dell'ordine o sul sito dell'Enpaf.

Caratteristiche del contributo Enpaf:

Obbligatorio	per tutti i Farmacisti iscritti all'Ordine
Forfettario	non legato al reddito
Infrazionabile	anche solo 1 giorno dell'anno di iscrizione all'Ente comporta l'obbligo di versare la contribuzione
Decorrenza	iscrizione e cancellazione decorrono dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la relativa deliberazione

Vi è l'opportunità per alcune categorie di iscritti di chiedere all'Enpaf una **RIDUZIONE** dell'importo di contribuzione annua):

- **Riduzione del 50%** e **del 33.33%** (concessa a pensionati e a iscritti che non esercitino attività professionale, a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria per almeno 6 mesi ed 1 giorno nell'arco dell'anno)**;**
- **Riduzione dell'85%** (concessa a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria - ex INPS - per almeno 6 mesi ed 1 giorno nell'arco dell'anno, e pensionati diretti Enpaf che non svolgono attività lavorativa)**;**
- **Contributo di Solidarietà del 3%** (a fondo perduto, cioè non si mette via una pensione futura - concessa a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria per almeno 6 mesi ed 1 giorno nell'arco dell'anno. Solo per iscritti per la prima volta dopo il 1-1-2004);
- **Contributo di Solidarietà dell'1%** (concesso a disoccupati involontari, temporanei e certificati per almeno 6 mesi ed 1 giorno nell'arco dell'anno - per un periodo massimo complessivo di 5 anni. Solo per iscritti per la prima volta dopo il 1-1-2004);

I moduli per richiedere la riduzione sono scaricabili dal sito Enpaf (**clicca qui**).

Si rammenta che:

- **solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il disoccupato involontario (disoccupazione certificata presso un Centro per l'Impiego) e il pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione fino all'85%;**

- gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione di farmacista, o che esercitano una professione diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF possono chiedere solamente la riduzione del 50%;

- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia;

- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia;

- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

La **disoccupazione involontaria va certificata**; pertanto, gli iscritti all'Albo non occupati devono produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l'impiego. Tale stato può essere mantenuto per un **massimo di 5 anni**, dopo i quali la disoccupazione diventa "volontaria" e la riduzione ENPAF passa al 50%.

La pensione si matura, ad oggi, a 68 anni e nove mesi e dopo 30 anni di iscrizione all'Albo, di cui almeno 20 di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista (vedi nella domanda di riduzione Enpaf l'elenco delle attività previste).

Si ribadisce che al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata), che vogliono usufruire della riduzuione del contributo ma che non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un **contributo di solidarietà.**
Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione.
Gli importi sono consultabili nel sito dell'Ordine dei Farmacisti di Treviso, alla sezione PER IL FARMACISTA/ENPAF.

IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di solidarietà, non vengono riconosciuti d'ufficio, occorre un'apposita domanda. È chiaramente necessario, dopo l'iscrizione all'Albo e quindi ad Enpaf, attendere di avere un contratto di lavoro o un documento di disoccupazione involontaria prima di inviare la domanda di riduzione all'Enpaf.
La richiesta va redatta su apposito modulo Enpaf, scaricabile all'indirizzo www.enpaf.it nella sezione "modulistica" ed è da inviare con PEC da parte dell'iscritto direttamente all'ENPAF entro il **30 settembre dell'anno successivo** a quello di prima iscrizione all'Albo (quindi per gli iscritti nell'anno 2025, la domanda sarà da inoltrare al più tardi entro il 30 settembre 2026).
Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell'ENPAF all'inizio dell'anno seguente a quello di iscrizione (indicativamente maggio/giugno), comprensiva della quota relativa all'anno d'iscrizione e della quota per l'anno successivo, **questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l'anno d'iscrizione**, così da ricevere i bollettini nel nuovo anno nella propria PEC già con la cifra ridotta in base alla richiesta fatta.

ATTENZIONE!!!!

Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda di riduzione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione, sarà dovuta la quota intera per almeno due anni (l'anno di prima iscrizione e il successivo – pari ad oltre 10.000 €!).

Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne il possesso per **almeno il 50% + 1 dei giorni del periodo effettivo di iscrizione** (che saranno 6 mesi + 1 giorno in caso di iscrizione dal 1 gennaio al 31 dicembre, mentre saranno da calcolarsi in caso di periodo di iscrizione minore nell'anno solare).

Nel caso venga richiesta la riduzione del contributo per **lavoro A TEMPO DETERMINATO**, indicando nella domanda la data di scadenza del contratto di lavoro, poi è necessario inviare una nuova domanda di riduzione allo scadere del contratto, in caso contrario vi è il reintegro a quota intera.

Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno.

Consigliamo infine di iscriversi ad *enpaf on-line* dal sito dell'Enpaf.

PER SAPERNE DI PIÙ CONSULTA IL SITO DELL'ORDINE www.ordinefarmacistitreviso.it O IL SITO DELL'ENPAF www.enpaf.it oppure CHIAMA GLI UFFICI DELL'ORDINE ALLO 0422/544873.